

ALLEGATO A) alla Delibera del Commissario n. 400/C del 25/03/2010

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del combinato disposto della Legge del 24/11/1981 n. 689/81 “Modifiche al sistema penale – Depenalizzazione” e dell’art 8 comma 12 della Legge Regionale del 05/03/2008 n. 3 “ Disposizioni nel settore sanitario e sociale, in materia igienico sanitaria”.

L'articolo 17 comma 3° della L. n. 689/1981 stabilisce che nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

La riforma costituzionale del 2001 ha disposto una significativa delega di funzioni legislative ed amministrative alle Regioni ed agli Enti Locali.

La Regione Sardegna nell’ambito della sua più ampia autonomia e specialità statutaria ha previsto con la L.R. n.3/2008 il conferimento delle funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in conseguenza di violazioni di disposizioni di legge in materia igienico sanitaria alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

Appare opportuno evidenziare che tale procedura è stata avallata anche a livello giurisprudenziale in quanto è stato stabilito che *“Le aziende sanitarie locali costituiscono lo strumento organizzativo attraverso il quale le regioni esercitano le proprie competenze in materia di sanità o, nella nuova formulazione dell’art. 117, comma 3, Cost., di tutela della salute”* (Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2004, n. 6769).

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in conseguenza di violazioni di disposizioni di legge in materia igienico sanitaria, al fine di assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività per le quali sia territorialmente competente l'ASL n. 7 di Carbonia.

Art. 2 – Servizio competente

La competenza all’interno dell'ASL ad istruire le pratiche relative ai procedimenti aventi ad oggetto l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie appartiene al Servizio Affari Generali e Legali.

Art. 3 – Avvio del procedimento sanzionatorio

L'avvio del procedimento avviene nel momento della ricezione da parte del Servizio AA.GG. del rapporto amministrativo, unitamente al processo verbale redatti, sottoscritti e ritualmente notificati al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido dagli Organi accertatori competenti ai sensi dell'art. 17 della L.689/81.

Dato il valore probatorio del verbale di accertamento, che fa fede fino a querela di falso, si evidenzia l'importanza di una redazione scrupolosa e puntuale del medesimo, al fine di scongiurare difetti formali o carenze sostanziali, che condurrebbero alla obbligata chiusura del procedimento.

Il verbale, steso in modo chiaro e leggibile, deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

- indicazione dell'Organo di vigilanza che procede all'accertamento;
- indicazione dei Pubblici Ufficiali con nominativo e qualifica;
- data, ora, luogo dell'accertamento;
- descrizione esaustiva dell'illecito con il richiamo delle norme violate;
- identificazione del trasgressore e di eventuali obbligati in solido mediante indicazione degli estremi di un valido documento d'identità;
- verbalizzazione di eventuali dichiarazioni dei soggetti sanzionati;
- importo della sanzione comminata;
- avvertimento sulla possibilità del pagamento liberatorio della sanzione in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica;
- indicazione del termine perentorio (Cass. Civ., Sez. II, 26.02. 2009, n. 4680) di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica per l'invio degli scritti difensivi, documenti, ed eventuale richiesta di audizione personale ai sensi dell'art. 18 L. 689/81;
- indicazione dell'Autorità preposta ex art 17 L. 689/81, a ricevere gli scritti difensivi; tale competenza in ambito aziendale appartiene soltanto al Servizio Affari Generali e Legali con esclusione di qualsiasi altro organo, ufficio o servizio dell'ASL;
- firma degli intervenuti: Pubblico Ufficiale, trasgressore, obbligato in solido se presente;
- qualora il trasgressore rifiuti di firmare il verbale occorre darne atto, specificando se ne ritira copia o meno;
- relata di notifica da effettuarsi sia sulla copia che sull'originale sia che la notifica avvenga a mani del trasgressore sia che venga effettuata per mezzo del servizio postale; in quest'ultimo caso gli organi accertatori sono tenuti ad utilizzare le cartoline verdi per atti giudiziari.

Art. 4 – Termini di notifica del verbale di contestazione

Ai sensi dell'art. 14 L.689/81, la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore e all'obbligato in solido. Qualora ciò non sia possibile, gli estremi della violazione debbono essere notificati entro 90 giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica, entro 360 giorni ai residenti all'estero.

La mancata notifica nel termine su indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione.

Art. 5 - Pagamento della sanzione in misura ridotta

Ai sensi dell'art 16 L.689/81, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, che estingue il procedimento, senza nessun'altra conseguenza per il cittadino, con applicazione allo stesso della misura più favorevole; viceversa, qualora il sanzionato decidesse di non effettuare il pagamento liberatorio, il procedimento prosegue: in tale ipotesi gli Organi accertatori trasmetteranno ex art. 17 L.689/81 il verbale ritualmente notificato e tutta la documentazione in loro possesso al Servizio AA. GG. e Legali.

Art. 6 – Istruttoria del procedimento sanzionatorio

L'Istruttoria del procedimento si articola come segue:

- ricezione e disamina del processo verbale e di eventuali allegati;
- raccolta ed esame degli scritti difensivi e di ulteriore documentazione inoltrata dai trasgressori presso detto Ufficio;
- analisi di eventuali controdeduzioni presentate dall'Organo accertatore,
- audizione dei sanzionati, ove da questi richiesta, con redazione dell'apposito verbale sottoscritto dalle parti intervenute, da rilasciarsi in copia agli interessati;
- raccolta mediante verbalizzazione di sommarie informazioni utili ai fini dell'istruttoria ex art. 13 L. 689/81.

L'Istruttoria si conclude con una proposta del Responsabile del Servizio AA.GG. di adozione del provvedimento reputato più opportuno a seconda del caso di specie:

- a) ordinanza di archiviazione;
- b) ordinanza di ingiunzione;

Va evidenziato che l'unanime orientamento giurisprudenziale ritiene che il termine per l'emissione dell'ordinanza – ingiunzione sia quello quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689 del 1981 (si vedano su tutte Cass. Civ., Sez. Trib., 28.07. 2009, n. 17526; Cass. Civ., Sez. II, 31.01. 2008, n. 2310; Cass. Civ. Sez. Un., 27.04. 2006, n. 9591) e che la stessa Corte

Costituzionale con ordinanza di manifesta inammissibilità n. 58 del 13 marzo 2008 ha riconosciuto la legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 nella parte in cui non prevede espressamente un termine (diverso e più breve da quello di prescrizione delle sanzioni, di cui al successivo art. 28) per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.

Art. 7 - Irrogazione delle sanzioni amministrative ed emissione dell'ordinanza

L'Autorità competente ex art 18 L.689/81 ad emettere i provvedimenti di cui all'articolo che precede è il Direttore Generale dell'Azienda od eventualmente, laddove la stessa fosse commissariata, il Commissario legale rappresentante *pro - tempore*.

L'ordinanza di ingiunzione va notificata al trasgressore ed agli eventuali obbligati in solido esclusivamente a mezzo di ufficiale giudiziario con addebito dei costi da indicarsi nel provvedimento. Laddove richiesto, una copia della stessa potrà essere trasmessa anche agli organi accertatori.

L'ordinanza di archiviazione, oltre agli interessati, deve essere integralmente comunicata all'Organo accertatore che ha redatto il rapporto.

Alle ordinanze verrà dato un numero cronologico senza sotto distinzione fra archiviazioni ed ingiunzioni.

Art. 8 – Termini per il pagamento delle somme ingiunte

Entro 30 giorni dalla notifica, dell'Ordinanza ingiunzione, come previsto all'art. 22, comma 1°L. 689/81 i trasgressori devono provvedere al versamento della sanzione.

Il pagamento liberatorio dovrà essere eseguito mediante versamento sul conto corrente bancario aperto presso il Banco di Sardegna S.p.A. Codice IBAN IT41B010154385000070188988 intestato a "Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia Via Dalmazia n. 83, Carbonia" oppure mediante versamento sul conto corrente postale numero 16765091 intestato a "Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia Via Dalmazia n. 83, Carbonia", indicando come causale Sanzione amministrativa igienico sanitaria ex. L.R. 3/2008, procedimento ex L. 689/81, numero di Verbale e protocollo.

Art. 9 – Verifica adempimento e riscossione coattiva delle sanzioni

Il Servizio AA.GG. provvederà a verificare lo stato dei pagamenti.

Tutti i Servizi Aziendali sono tenuti a comunicare all'Organo istruttore qualunque notizia riguardante la ricezione di pagamenti, versamenti ed incassi aventi titolo nell'applicazione delle sanzioni amministrative e, devono prestare la massima collaborazione al fine di

individuare i soggetti che si rendessero inadempienti al pagamento.

In difetto di adempimento spontaneo da parte dei sanzionati, costituendo l'ordinanza ingiunzione titolo esecutivo l'Azienda provvederà al recupero delle somme maggiorate di interessi e penalità o direttamente tramite un legale o per mezzo dell'ente incaricato dell'esercizio dell'attività di riscossione come consentito dall'art. 27 della L. n. 689/1981,.

Art. 10 – Opposizione all'Ordinanza ingiunzione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 22 *bis* comma 2° lett. a) della L. 689/1981 avverso l'ordinanza di ingiunzione, è ammessa opposizione entro trenta giorni dalla notifica della stessa davanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'eventuale opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Tribunale con propria ordinanza disponga diversamente ricorrendone gravi motivi.

Art. 11 – Efficacia del Regolamento

E' fatto salvo quanto diversamente stabilito e disciplinato dalla normativa statale e regionale vigente nel tempo che prevale e si applica ove essa disciplini diversamente dal presente regolamento la materia in esso trattata.

Il presente regolamento diverrà esecutivo contestualmente all'adozione dell'atto deliberativo da parte del Direttore Generale o Commissario legale rappresentante *pro tempore*.